

Codice A15120

D.D. 21 aprile 2015, n. 266

Fondazione Istituto Belletti Bona con sede in Biella - Provvedimenti concernenti l'estinzione.

La Fondazione - Istituto Belletti Bona con sede in Biella, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, a norma delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991, ha ottenuto l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale Centralizzato delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 in data 02/04/2001, con D. D. n. 98 in data 27/06/2013. La Fondazione è stata iscritta il 30/07/2013 al n. 1130 del suddetto Registro.

L'Istituto, in particolare, ai sensi dell'art. 3 dello statuto vigente, "persegue finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari, a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziani in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche in conformità alla tradizione dell'Ente. L'Ente attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati....".

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi in data 10/03/2015, ha deliberato di procedere alla presentazione al Tribunale di Biella di un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, come si rileva dal verbale, Repertorio n. 64531, Raccolta n. 7103, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella il 12/03/2015 al n. 1129, serie 1 T, rogito Dott. Roberto Broglia, Notaio in Biella iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Biella, agli dello scrivente settore.

Successivamente il medesimo Consiglio, nella seduta straordinaria del 17/03/2015, ha deliberato di proporre l'estinzione della Fondazione con l'adozione dei provvedimenti conseguenti e di provvedere, nel contempo, alla continuazione provvisoria dell'attività al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi a favore degli ospiti degenti, come viene evidenziato dal verbale, Repertorio n. 64535, Raccolta n. 7106, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella il 19/03/2015 al n. 1234, serie 1 T, redatto dal suddetto Notaio.

Si dà atto che nel suddetto verbale il Dott. Domenico Calvelli ha dichiarato la personale disponibilità a ricoprire la funzione di liquidatore, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale prevista dall'art. 11, 3° comma delle Disposizioni di Attuazione al C.C., considerata la necessità di gestire l'amministrazione del patrimonio dell'Ente, con relative passività, nel periodo ricompreso tra l'inizio della liquidazione e l'attribuzione finale dei beni, garantendo la necessaria conoscenza dei fatti pregressi.

Il Presidente della Fondazione, in esecuzione degli atti deliberativi sotto indicati, presentava istanza in data 18/03/2015 per ottenere lo scioglimento dell'Ente.

La richiesta è motivata dal fatto che l'Ente non è più in grado di perseguire autonomamente lo scopo istituzionale né, considerata l'attuale situazione congiunturale, sono ipotizzabili entrate che possano assicurare la sopravvivenza della Fondazione stessa. Ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto e dell'art. 27 del C.C., il patrimonio, ad esaurita liquidazione, verrà devoluto ad altri enti di utilità sociali o a fini di utilità pubblica senza scopo di lucro, prevalentemente operanti in Biella ovvero

nell'ambito territoriale dei comuni del circondario, con il vincolo di destinazione ad attività socio-assistenziale.

Il patrimonio dell'estinguenda Fondazione, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così composto:

- Beni immobili

Complesso immobiliare, costituito da più fabbricati, ubicato in Via Belletti Bona n. 20, nel centro storico del Comune di Biella, catastalmente individuato al N.C.E.U del Comune di Biella, foglio 620, particella 446; il complesso, costituito da diversi blocchi contigui edificati in epoche differenti, si eleva su tre piani fuori terra con un piano ulteriore solo in una piccola zona ad est.

Lo stabile è dotato di impianti idrico sanitario, termico, elettrico ed antincendio adeguato alle normative vigenti specifiche per l'attività svolta; si fa presente che nel P.R.G. vigente l'immobile è inserito in area classificata "aree per servizi e impianti di interesse generale" dove sono comprese, in particolare, le attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere.

Il valore complessivo di stima più probabile del suddetto patrimonio immobiliare, quale risulta dalla relazione tecnica estimativa redatta dall'architetto Francesca Petri in data 16/04/2014, è di € 8.362.000,00.

- Passività

Dall'ultimo bilancio adottato il 31/12/2013 risulta uno stato patrimoniale passivo di € 9.440.383,00.

Dalla relazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria predisposta dal Tecnico incaricato dall'Istituto risulta, alla data del 31/12/2014, un Totale Passivo di € 8.880.342,63.

Dalla suddetta analisi, confermata in data 23/03/2015, del professionista incaricato dalla Fondazione stessa di predisporre uno studio sulla situazione economico-finanziaria, prodotta a corredo dell'istanza di estinzione, si evince lo stato di crisi non reversibile della Fondazione.

Anche dalla relazione del revisore dei conti della Fondazione redatta in data 16/01/2015 si evidenzia l'assoluta incapacità dell'Ente di coprire i costi correnti e una situazione patrimoniale-finanziaria gravemente deficitaria.

La Provincia di Biella, titolare delle funzioni di cui alla L.R. n. 1/2004, art. 5, lettera l), invitata ad esprimere un parere in merito all'estinzione della Fondazione – Istituto Belletti Bona, si è favorevolmente pronunciata con Decreto del Presidente n. 24, assunto in data 10/04/2015, attestando nel contempo la carenza di fattispecie che comportino l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 25 del codice civile.

Per i motivi esposti, considerato che la Fondazione non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'Istituto l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante;

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9/1972;
visto il D.P.R. n. 616/1977;
visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;
viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;
visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
visto il D.lgs. n. 207 del 04/05/2001;
vista la Legge regionale n. 1 dell'8/01/2004;
vista la D.D. n. 98 del 27/06/2013 con la quale all'Ente è stata riconosciuta l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs.vo n. 165 del 30/03/2001;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001
avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- Di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione non è più in grado autonomamente di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.

- Di dichiarare l'estinzione della Fondazione Istituto Belletti Bona con sede in Biella e la devoluzione, ad avvenuta liquidazione, del patrimonio residuo ad altri enti di utilità sociali o a fini di utilità pubblica senza scopo di lucro, prevalentemente operanti in Biella ovvero nell'ambito territoriale dei comuni del circondario, con il vincolo di destinazione ad attività socio-assistenziale, nonché la cancellazione dell'Ente dal Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Sergio DI GIACOMO